



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

# IL LAVORO NELL'EDILIZIA

## La gestione del rapporto e la compilazione dei cedolini paga

Roma 23.02.2011

Dott. Angela Fusco

# LA RETRIBUZIONE

L'ammontare della retribuzione viene determinato in riferimento alle tabelle retributive del CCNL del settore di appartenenza o, in mancanza, di settori affini. Nel settore edile, la determinazione dei minimi contrattuali risulta più complessa per la presenza di contratti integrativi provinciali o regionali.

# LA RETRIBUZIONE

Anche se il rispetto del contratto collettivo risulta vincolante solo per le aziende aderenti alle associazioni stipulanti, di fatto diventa un obbligo, perché la normativa di riferimento ne condiziona l'applicazione, se l'azienda intende usufruire dei benefici contributivi, vuole ottenere il DURC o partecipare ad appalti pubblici.

# LA RETRIBUZIONE

L'impresa è obbligata al rispetto del contratto territoriale vigente nella provincia in cui ha sede il nuovo cantiere. La retribuzione viene determinata facendo riferimento alla contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale ed aziendale. A livello nazionale vengono stabiliti l'importo della paga base, della contingenza e dell'E.D.R. mentre a livello provinciale sono determinati l'E.E.T. (Elemento Economico Territoriale) ed il Premio di Produzione (per gli impiegati) e l'I.T.S. (Indennità Territoriale di Settore) per gli operai.

# LA RETRIBUZIONE

Nel settore edile, i contratti collettivi nazionali vigenti sono i seguenti:

- CCNL Edili industria del 19.04.2010
- CCNL Edili artigiani del 23.07.2008
- CCNL Edili piccola e media industria del 12.05.2010
- CCNL Edili Cooperative del 26.04.2010

livelli	p.base	contingenza	premio prod. i.t.s.	e.d.r.	totale mensile	paga oraria	straord. Feriale 35%	lavoro festivo 45%	decorrenza 1/10/2000				
									retrib. Permes al 4,95%	C.E. oraria 18,50%	Mensa e Trasp.	Paga oraria + C.E. + Mensa trasp.	
7*Imp. Extra	1.538,71	533,82	371,29	10,33	2.454,15								
6*ex Imp. 1*	1.384,83	529,63	339,22	10,33	2.264,01								
5*ex Imp. 2*	1.154,02	523,35	285,52	10,33	1.973,22								
4*ex Imp. 3*Liv.	1.077,11	521,25	261,95	10,33	1.870,64								
4* ex Op. 3*Liv.	6,23	3,01	1,58	0,06		10,88	14,69	15,77	0,54	2,01	0,73	14,16	
3*ex Imp. 3*	1.000,16	519,16	242,20	10,33	1.771,84								
3*ex Op. Specializ.	5,78	3,00	1,46	0,06		10,30	13,91	14,94	0,51	1,91	0,73	13,45	
2*ex Imp. 4*	900,15	516,43	218,80	10,33	1.645,71								
2*ex Op. Qualificato	5,20	2,99	1,32	0,06		9,57	12,92	13,87	0,47	1,77	0,73	12,54	
1*ex Imp. 1*Impiego	769,36	512,87	188,20	10,33	1.480,76								
1*ex Op. Comune	4,45	2,96	1,14	0,06		8,61	11,63	12,49	0,43	1,59	0,73	11,36	
Guard. Senza Alloggio	4,0025	2,470	1,0231	0,05		7,55	10,19	10,94	0,37	1,40	0,73	10,05	
Guard. Con Alloggio	3,5578	2,470	0,9128	0,04		6,98	9,42	10,12	0,35	1,29	0,73	9,35	

Dal 01/07/2006 l'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA per gli addetti al CALCESTRUZZO passa € 0,79 l'ora, per gli operai di cantiere € 0,50 incrementata di 0,06 dal gennaio 2008 per gli impiegati € 4,00 al giorno incrementata di 0,48 dal gennaio 2008. L'INDENNITA' di TRASPORTI viene elevato a € 0,17 l'ora per gli impiegati a € 1,36 al giorno. Per la rete EXTRA URBANA verra' rimborsato il costo dell'abbonamento sino alla cifra massima di € 47,00 in caso di assunzione o di licenziamento a meta' del mese sara' rimborsato un terzo dei € 47,00 per ogni decade di lavoro. Il VESTIARIO e' composto da un paio di scarpe antinfortunistiche da due tute l'anno. "" dal 1/1/98 la CASSA EDILE eroghera' in caso di infortunio una prestazione assistenziale straordinaria di f. 40.000 € 20,66 da corrispondere per ogni giorno dei primi tre coincidenti con le giornate lavorative, e 70.000 lire € 36,15 per ogni giorno dei primi tre in caso di brevi malattie da usufruire per un massimo di due volte l'anno.  
dal mese di gennaio 2011 l'E.E.T. viene inglobato nel premio di produzione e nella i.t.s.

F.I.L.L.E.A. - CGIL di ROMA  
Via Buonarroti, 12  
Tel. 06-46206632/31/34 Fax 06-46206633

TABELLA - EDILIZIA ARTIGIANA  
Gennaio 2011

livelli	PAGA BASE	contingenza	premio prod. I.t.a.	e.d.r.	Totale mensile	decorrenza 1/10/2000						
						paga oraria	straord. Feriale 35%	lavoro festivo 45%	retrib. Permessi 4,95%	C.E. oraria 18,50%	Mensa e Traap.	oraria + C.E. + Mensa
7° Imp. Extra	1.593,72	534,28	376,57	10,33	2.514,90							
6° ex Imp. 1^	1.394,10	529,11	340,11	10,33	2.273,65							
5° ex Imp. 2^	1.161,54	522,91	286,23	10,33	1.981,01							
4° ex Imp. 3° Liv.	1.075,94	520,12	261,86	10,33	1.868,25							
3° ex Imp. 3°	1.006,23	517,85	242,75	10,33	1.777,16							
2° ex Imp. 4°	889,41	515,27	217,80	10,33	1.632,81							
1° ex Imp.	777,31	512,58	189,09	10,33	1.489,31							
4° ex Op. 3° Liv.	6,22	3,01	1,58	0,06		10,87	14,67	15,76	0,54	2,01	0,72	14,14
3° ex Op. Specializ.	5,82	2,99	1,47	0,06		10,34	13,95	14,99	0,51	1,91	0,72	13,48
2° ex Op. Qualificato	5,14	2,98	1,32	0,06		9,50	12,83	13,78	0,47	1,76	0,72	12,45
1° ex Op. Comune	4,49	2,96	1,15	0,06		8,66	11,70	12,56	0,43	1,60	0,72	11,41
Guard. Senza All.	4,044	2,464	1,04	0,05		7,60	10,26	11,02	0,38	1,41	0,72	10,10
Guard. Con All.	3,594	2,464	0,92	0,04		7,02	9,48	10,18	0,35	1,30	0,72	9,38

**si è rinnovato in data 25/05/2007 il Contratto Integrativo Provinciale il quale prevede:**

Dal 01/05/2007 che l'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA per gli Operai passa a € 0,55 l'ora per gli Impiegati, alla stessa data l'indennità di mensa passa a € 4,40 al giorno per gli operai addetti al calcestruzzo l'indennità sostitutiva è fissata in € 0,79 orarie.

L'INDENNITA' di TRASPORTI con la stessa decorrenza passa a € 0,17 l'ora per gli Operai e a € 1,36 al giorno per gli Impiegati.

il trasporto extraurbano sarà rimborsato fino ad un massimo di €. 47,00 al mese sia per gli operai che per gli impiegati.

prossimo aumento Giugno 2012

da Gennaio 2011 l'E.E.T. è stato inglobato nel Premio di Produzione e nella I.T.S.

# ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

- Paga base o minimo contrattuale
- Indennità di Contingenza
- E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione)
- E.E.T. (Elemento Economico Territoriale) dal 01.01.2011 sostituito con l'E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)
- I.T.S. (Indennità territoriale di settore) per gli operai e Premio Produzione per gli impiegati
- Scatti di anzianità (per gli operai Ape corrisposta direttamente dalle Casse Edili)
- Indennità di funzione quadri e laureati
- Eventuali superminimi o assegno ad personam



## **ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

L'E.V.R., introdotto dal CCNL Edili industria con l'accordo del 19.04.2010, sostituisce l'E.E.T. con decorrenza dal 01.01.2011. L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

## **ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

Così come l'E.E.T., per le sue caratteristiche, questo elemento della retribuzione può usufruire:

- della detassazione (introdotta dal D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008); Agenzia Entrate e Ministero del Lavoro Circolare 3E del 14.02.2011
- della decontribuzione (introdotta dall'art. 1 commi 67 e 68 della Legge 247/2007 modalità attuative D.I. 17.12.2009 Messaggio INPS 16214 del 18.06.2010).

Entrambi prorogati al 2011 dal comma 47 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010 (Legge stabilità 2011).

## **RETRIBUZIONE VIRTUALE**

Per contrastare l'evasione contributiva, particolarmente diffusa nel settore edile, l'art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito in Legge n. 341/1995, ha stabilito che, con decorrenza dal 01.01.1995, la retribuzione minima imponibile di tutti i lavoratori nel settore edile debba essere commisurata al numero di ore settimanali fissato dalla contrattazione nazionale e territoriale.

# RETRIBUZIONE VIRTUALE

Aziende soggette:

- le imprese edili classificate dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese impiantistiche del settore edile che applicano i contratti collettivi del settore metalmeccanico, comprese le cooperative di produzione e lavoro per i soci

# RETRIBUZIONE VIRTUALE

Non concorrono alla formazione della retribuzione virtuale, le assenze o sospensioni dovute a (INPS Circ. 269/1995):

- Evento indennizzato (malattia, infortunio, maternità, donazione sangue, congedo matrimoniale, ecc.);
- Cassa Integrazione;
- Scioperi;
- Eventi per i quali il trattamento economico è assolto dalle Casse Edili (ferie e riposi annui);
- Sospensioni per cause legalmente previste (servizio militare, cariche sindacali o funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti, malattia del bambino fino a 3 anni, aspettativa tossicodipendenti);
- Eventuali anticipazioni del datore di lavoro per CIG richiesta in pendenza di istanza di concessione;
- Permessi non retribuiti fino a 40 ore annue;
- Ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate;
- Assenze per frequenza dei corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro.

## **Ferie e gratifica natalizia**

Agli operai edili, contrariamente che agli impiegati, le ferie e la tredicesima mensilità sono corrisposti mensilmente tramite la maggiorazione del 18,50% (di cui l'8,50% a titolo di ferie e il 10% a titolo di gratifica natalizia). Il 14,20% viene trattenuto in busta paga ed accantonato mensilmente alla Cassa Edile. Pertanto, l'operaio edile non percepirà in busta paga né la tredicesima né il pagamento dei giorni di ferie goduti. Sarà la Cassa Edile ad erogare direttamente al lavoratore gli importi accantonati mensilmente dai datori di lavoro, in base alle scadenze e secondo le modalità stabilite dagli accordi locali. La maggiorazione è soggetta a contributi e imposte ed è utile ai fini del calcolo del TFR.

## **Riposi annui**

Gli operai edili hanno diritto ogni anno di usufruire di 88 ore di permessi individuali retribuiti, i quali maturano nella misura di 1 ora ogni 20 ore di effettivo lavoro più malattia, infortunio e congedo matrimoniale. Come per le ferie, l'importo è stato forfaitariamente determinato nella misura del 4,95% della retribuzione oraria moltiplicato per le ore effettivamente lavorate e per le ore di festività. L'importo viene erogato all'operaio mensilmente pertanto, le ore di permesso effettivamente godute non saranno retribuite perché già pagate. La maggiorazione per riposi costituisce retribuzione ed è soggetta a contributi e imposte ed è utile ai fini del calcolo del TFR.

# Trasferta

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico complessivo spettante all'operaio in trasferta, non può essere inferiore al trattamento complessivo derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.



# Trasferta

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese. L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore.

# Trasferta

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.

# MALATTIA

Durante il periodo di malattia, l'indennità di malattia è in parte a carico dell'INPS ed in parte a carico del datore di lavoro. Nel settore edile, l'integrazione a carico del datore di lavoro avviene tramite la Cassa Edile, in base alle disposizioni del contratto collettivo. L'importo viene anticipato dal datore per conto della Cassa Edile. Per il periodo di malattia, deve essere corrisposto il 18,50% di maggiorazione Cassa Edile (con relativo versamento del 14,20% alla Cassa Edile) ed il 4,95% per i riposi annui (compresa nel coefficiente cassa edile di calcolo della malattia ma a carico della ditta).

# MALATTIA

Le quote orarie della retribuzione, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria i coefficienti seguenti:

- a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495 di cui lo 0,0495 a carico ditta;
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495 di cui lo 0,0495 a carico ditta;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795 di cui lo 0,0495 a carico ditta;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565 di cui lo 0,0495 a carico ditta;
- e) dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495 di cui lo 0,0495 a carico ditta.

# Esempio di calcolo della malattia

## INDENNITA' INPS

GG lavorati mese precedente	22
Seste giornate 22gg x coefficiente 0,20 (se lavora su 5 GG settimanali)	4,40
	-----
Totale giornate lavorate	26,40

Retribuzione mese precedente € 1.999,00  
(Imponibile previdenziale)

Retribuzione media giornaliera INPS € 75,72  
(€ 1.999,00 : 26,40)

Primi 3 GG	Indennità INPS	0
Dal 4° al 21° GG	Indennità INPS 50%	€ 3786
Dal 21° al 180° GG	Indennità INPS 66,66%	€ 50,47

(% calcolate sulla retribuzione media giornaliera €75,72)

# Esempio di calcolo della malattia

## INDENNITA' CASSA EDILE

Ore da integrare: 40ore sett. : 6GG = 6,66 ore al giorno

Retribuzione oraria: € 8,55 (operaio comune)

(somma del minimo contrattuale, contingenza, I.T.S. e E.E.T. no EDR)

Retribuzione giornaliera spettante:

Carenza evento inferiore ai 6 GG	0
Carenza evento superiore 6 GG ma inferiore 12 GG (€8,55 x 6,66hh = €56,94 x 0,5495)	31,29
Carenza evento superiore 12 GG (€8,55 x 6,66hh = €56,94 x 1,0495)	59,76
Dal 4° al 20° giorno di malattia (€8,55 x 6,66hh = €56,94 x 0,3795)	21,61
Dal 21° al 180° giorno di malattia (€8,55 x 6,66hh = €56,94 x 0,1565)	8,91
Dal 181° al 365° giorno per GG non indennizzati dall'INPS (€8,55 x 6,66hh = €56,94 x 0,5495)	31,29

# INFORTUNIO

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.

# INFORTUNIO

Oltre al trattamento economico a carico dell'INAIL, l'operaio ha diritto ad una integrazione applicando alla retribuzione oraria (escluso EDR) i seguenti coefficienti:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538 di cui 0,234 rimborsato dalla Cassa Edile;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,0574 di cui 0,045 rimborsato dalla Cassa Edile.



## **Calcolo della retribuzione nell'infortunio**

Giorno in cui si è verificato l'evento:

- Pagamento dell'intera retribuzione come se avesse lavorato
- Maggiorazione Cassa Edile 18,50% con relativo accantonamento alla Cassa Edile del 14,20%
- Maggiorazione per riposi annui 4,95%

# Calcolo della retribuzione nell'infortunio

Periodo di carenza (primi tre giorni successivi all'evento)

- 60% della retribuzione media giornaliera (art. 73 DPR 1124/1965)
- Maggiorazione Cassa Edile 18,50% con relativo accantonamento alla Cassa Edile del 14,20%
- Maggiorazione per riposi annui 2,97% (60% del 4,95%)
- Integrazione infortunio applicando il coefficiente 0,2538 (di cui 0,234 rimborsato dalla Cassa Edile) La retribuzione giornaliera verrà determinata moltiplicando la retribuzione oraria (senza EDR) per il coefficiente 0,2538 e per 5,71 ore giornaliere (40 ore settimanali : 7 giorni)

# Calcolo della retribuzione nell'infortunio

Giorni dal 4° al 90°

- Maggiorazione Cassa Edile 7,40% con relativo accantonamento alla Cassa Edile del 5,70% (40% del 18,50% e del 14,20%)

- Integrazione infortunio applicando il coefficiente 0,2538 (di cui 0,234 rimborsato dalla Cassa Edile)

La retribuzione giornaliera verrà determinata moltiplicando la retribuzione oraria (senza EDR) per il coefficiente 0,2538 e per 5,71 ore giornaliere (40 ore settimanali : 7 giorni)

# Calcolo della retribuzione nell'infortunio

Giorni dal 91°

- Maggiorazione Cassa Edile 4,63% con relativo accantonamento alla Cassa Edile del 3,55%  
(25% del 18,50% e del 14,20%)
- Integrazione infortunio applicando il coefficiente 0,0574 (di cui 0,045 rimborsato dalla Cassa Edile)

La retribuzione giornaliera verrà determinata moltiplicando la retribuzione oraria (senza EDR) per il coefficiente 0,2538 e per 5,71 ore giornaliere (40 ore settimanali : 7 giorni)

## **Imponibile Cassa Edile**

- Retribuzione lorda per le ore effettivamente lavorate
- Retribuzione lorda per le ore di festività
- Eventuale maggiorazione capisquadra, utile di cottimo e concottimo

## Imponibile previdenziale

L'imponibile previdenziale degli operai edili, deve essere maggiorato del 15% calcolato sulla contribuzione Cassa Edile:

- Contributi Cassa Edile 3,15%
- Contributo C.T.P. 0,65%
- Contributo APE 4,50%
- Contributo C.E.F.M.E. 0,80%
- Contributo F.do Garanzia Assistenze 2,10%

Contribuzione Cassa Edile soggetta 15% 11,20%

La maggiorazione INPS del 15% corrisponde all'1,68% dell'imponibile Cassa Edile

# Imponibile previdenziale

L'imponibile previdenziale è composto da:

- Retribuzione lorda più
- Maggiorazione 18,50% più
- Maggiorazione 4,95% più
- Indennità trasporto più
- Maggiorazione 15% sulla contribuzione Cassa Edile meno
- Contributo Cassa Edile a carico del lavoratore 0,50% (in quanto destinato esclusivamente a prestazioni sanitarie)

## **Imponibile fiscale**

I contributi versati alle Casse Edili che alimentano prestazioni di tipo assistenziale, concorrono alla formazione del reddito fiscale del lavoratore. Ogni anno le Casse Edili devono comunicare la percentuale di incidenza delle prestazioni di tipo assistenziale. Tale percentuale, applicata all'imponibile Cassa Edile, determina l'aumento dell'imponibile fiscale ai fini del calcolo delle imposte.

Il contributo Cassa Edile a carico del lavoratore 0,50% è portato in detrazione dall'imponibile fiscale, in quanto destinato esclusivamente a prestazioni sanitarie.



## **Importi che non incidono sugli imponibili**

- Assegni Nucleo Familiare
- Accantonamento alla Cassa Edile del 14,20%
- Le quote di adesione contrattuale a carico del lavoratore dipendente, calcolate sull'imponibile Cassa Edile:
  - Quota Nazionale 0,2222%
  - Quota Provinciale 0,950%

## OBBLIGO FORMATIVO 16 ORE

Le "16 ore" sono un'innovazione contrattuale introdotta nei Contratti Collettivi di Lavoro (Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti nel periodo giugno-luglio 2008. L'innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore riceva, prima dell'assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile. L'impresa sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preassuntiva alla locale Cassa Edile con tre giorni di anticipo.

[www.cefme.it](http://www.cefme.it) o [www.16ore.it](http://www.16ore.it)

## **Contributi INPS per i lavoratori irregolari**

Con la sentenza n. 7380/2010 la Cassazione ha stabilito che, nei casi di prestazioni di lavoro (lecite) da parte di lavoratori privi di un regolare Permesso di soggiorno, nonostante il contratto di lavoro sia in violazione della legge e l'occupazione di tali lavoratori costituisca reato, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2126 del Codice civile ed il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito, mentre il datore di lavoro è tenuto al versamento all'Inps dei relativi contributi.